


VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO DI FASANO CENTRO APPROVATO CON DELIBERE DI C.C.

N. 58 DEL 30/09/2002 E N. 21 DEL 27/02/2004

NORME TECNICHE

(variante alle N.T. approvata con delibera di C.C. N. 34 del 29.05.2017)



Fasano, lì 09.05.2017

Il Dirigente

Ing. Rosa BELFIORE

COMUNE DI FASANO

Piano Regolatore del Cimitero del centro urbano di Fasano

NORME TECNICHE

- I cimiteri del territorio comunale sono soggetti al regime del demanio pubblico a norma dell'art.824 del codice civile; pertanto il suolo in essi compreso può formare oggetto soltanto di concessione e non anche di alienazione.
- 2. Resta salvo il disposto dell'art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, come modificato dall'art. 28 comma 1 della Legge 01 agosto 2002, n. 166, secondo il quale i cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato ed è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 mt. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

All'interno dell'area cimiteriale sono definite le diverse zone così come da planimetria allegata alla Del. di C.C. n. 21 del 27/02/2004 contrassegnata come Tavola 0 bis: "Piano di lottizzazione – Zonizzazione".

ZONA STORICA

Tale zona, contrassegnata da apposita simbologia, caratterizza l'area in cui ricadono immobili di carattere storico, artistico e di pregio ambientale, nonché le aree circostanti, compreso il verde, che possono considerarsi parte integrante di esse.

Di tali zone il P.R. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico.

In tale zona sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo così come definiti all'art.31 della L. 457/78.
- ➤ Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;

- ➤ Restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 06.06.2001, ma con l'esclusione della demolizione e ricostruzione.
- E' assolutamente vietato modificare i caratteri stilistici degli elementi ornamentali e dei materiali da rivestimento degli immobili esistenti.
- Pertanto. Sono vietati interventi che modificano la superficie coperta ed il volume degli immobili esistenti alla data di approvazione del presente Piano Regolatore.
- In caso di crollo o di demolizioni non autorizzate di parti o strutture dell'edificio o di elementi architettonici, anche in corso di esecuzione dei lavori, è obbligatorio il ripristino dello stato originario con i materiali preesistenti e le stesse tecnologie.

Gli interventi in tali zone sono soggetti a eoncessione Permesso di Costruire; le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica, oltre che dagli elaborati grafici riproducenti lo stato di fatto e di progetto dell'immobile esistente in scala non inferiore a 1:50, oltre che da apposita relazione descrittiva dell'intervento con eventuali particolari grafici in scala 1:20. Le domande dovranno pervenire presso l'ufficio tecnico lo Sportello Unico dell'Edilizia, accompagnate dal parere favorevole del sanitario; in assenza di tale parere saranno archiviate. in alternativa il progettista potrà asseverare la conformità delle opere alle norme igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. attestando la conformità alle prescrizioni previste dall'art. 76 del DPR 285/1990, per quanto riguarda i criteri di realizzazione dei loculi, e le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.6.1993, punto 13, in merito al dimensionamento dei loculi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali zone, considerate le caratteristiche delle edicole funerarie, saranno sottoposte al preventivo parere della Commissione Locale del Paesaggio reso ai sensi dell'art. 3 punto c) del Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con Del. di C.C. n. 32 del 28/06/2013.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia potrà essere realizzato un numero di loculi ed ossari anche differente dall'esistente, nel rispetto della volumetria esistente e delle norme igienico-sanitarie in materia di polizia mortuaria.

ZONA DI COMPLETAMENTO

Tale zona, contraddistinta da apposita simbologia nella tavola del piano, individua gli ambiti di tessuto già edificato in cui insistono lotti non edificati o in via di completamento.

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31 della L. 457/78 dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Risanamento igienico ed edilizio Restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- → Ristrutturazione edilizia e ricostruzione; Ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Nuova costruzione così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001.

Sono confermate le superfici ed i volumi autorizzati, nonché la disponibilità dei lotti concessi, precedenti all'approvazione del presente P.R.

Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento dell'esistente non potranno superare l'altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt. 4,50 all'intradosso del solaio di copertura; sono vietate coperture inclinate.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia potranno essere realizzati un numero massimo di 10 loculi ed un numero massimo di 20 ossari. In luogo di un determinato numero di ossari potrà essere prevista la realizzazione di idoneo vano ripostiglio destinato al ricovero delle attrezzature per la pulizia e l'igiene ambientale.

Gli interventi in tali zone sono soggetti a concessione Permesso di Costruire; le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica, oltre che dagli elaborati grafici riproducenti lo stato di fatto e di progetto dell'immobile esistente in scala non inferiore a 1:50 oltre che da apposita relazione descrittiva dell'intervento, con la descrizione dei materiali utilizzati e da utilizzare descritti anche sugli elaborati grafici e con eventuali particolari grafici in scala 1:20.

Le domande dovranno pervenire presso l'ufficio tecnico, accompagnate dal parere favorevole del sanitario; in assenza di tale parere saranno archiviate.

ZONA DI COMPLETAMENTO 1

Tale zona, contraddistinta da apposita simbologia nella tavola del piano, individua gli ambiti di tessuto già edificato in cui insistono lotti non edificati o in via di completamento. In tale zona sono consentiti i seguenti interventi:

➤ Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31 della L. 457/78 dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 380 del 06.06.2001;

- → Risanamento igienico ed edilizio; Restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Ristrutturazione edilizia e ricostruzione; Ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- Nuova costruzione così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001.

In tale zona, interessata dall'edificazione di sole tombe, sono confermate le stesse destinazioni e concessioni rilasciate, precedenti all'approvazione del presente P.R.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione potranno raggiungere l'altezza massima di 3.60 mt. Nell'ambito di tali interventi potranno essere realizzati un numero massimo di 6 loculi ed un numero massimo di 12 ossari. In luogo di un determinato numero di ossari potrà essere prevista la realizzazione di idoneo vano ripostiglio destinato al ricovero delle attrezzature per la pulizia e l'igiene ambientale.

Gli interventi in tali zone sono soggetti a eoncessione Permesso di Costruire; le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica, oltre che dagli elaborati grafici riproducenti lo stato di fatto e di progetto dell'immobile esistente in scala non inferiore a 1:50 oltre che da apposita relazione descrittiva dell'intervento, con la descrizione dei materiali utilizzati e da utilizzare descritti anche sugli elaborati grafici e con eventuali particolari grafici in scala 1:20.

ZONA DI COMPLETAMENTO DESTINATA ALLE CONFRATERNITE

Le zone riservate alle Confraternite nel Cimitero esistente sono contraddistinte da apposita simbologia nella planimetria di lottizzazione e individuano gli ambiti di tessuto già edificato in cui insistono lotti non edificati o in via di completamento.

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi:

- ➤ Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art. 31 della L. 457/78 dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Risanamento igienico ed edilizio; Restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- → Ristrutturazione edilizia e ricostruzione; Ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- Nuova costruzione così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001.

Tale zona è interessata dall'edificazione di edicole esterne in favore delle confraternite con altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt. 4,50 all'intradosso del solaio di copertura; sono vietate le coperture inclinate.

Gli interventi in tali zone sono soggetti a concessione Permesso di Costruire. Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica, oltre che dagli elaborati grafici riproducenti lo stato di fatto e di progetto dell'immobile esistente in scala non inferiore a 1:50 oltre che da apposita relazione descrittiva dell'intervento, con la descrizione dei materiali utilizzati e da utilizzare descritti anche sugli elaborati grafici e con eventuali particolari grafici in scala 1:20.

In tutte le zone di completamento è vietata l'alterazione dei distacchi tra tombe e cappelle ed è di rigore mantenere gli allineamenti esistenti, precedenti all'approvazione del presente P.R. e nel rispetto della superficie concessa.

Le domande dovranno pervenire presso l'ufficio tecnico lo Sportello Unico dell'Edilizia, accompagnate dal parere favorevole del sanitario; in assenza di tale parere saranno archiviate. in alternativa il progettista potrà asseverare la conformità delle opere alle norme igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. attestando la conformità alle prescrizioni previste dall'art. 76 del DPR 285/1990, per quanto riguarda i criteri di realizzazione dei loculi, e le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.6.1993, punto 13, in merito al dimensionamento dei loculi.

ZONA DI NUOVA EDIFICAZIONE

Tale zona contraddistinta da apposita simbologia nella tavola del piano, individua gli ambiti di tessuto non edificato in cui insistono lotti distinti in cappelle e tombe, destinati ai privati ed alle confraternite.

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi:

- ➤ Manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31 della L. 457/78 dall'art. 3 del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Risanamento igienico ed edilizio; Restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;
- ➤ Ristrutturazione edilizia e ricostruzione; Ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380 del 06.06.2001;

➤ Nuova costruzione così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001.

Tale zona è interessata dall'edificazione di tombe e cappelle, in favore di privati e di enti.

* Zona di nuova edificazione – Cappelle da 5 loculi

Tale zona è interessata dall'edificazione di cappelle per privati.

La cappella è un corpo edilizio composto da n° 5 un numero massimo di 5 loculi più n° 5 un numero massimo di 10 ossari; ciascuna avrà dimensione pari a mt 2.50 x 3.20 al lordo delle murature perimetrali per una superficie complessiva di mq 8.00 ed un'altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt 4.50 all'intradosso del solaio di copertura; sono vietate coperture inclinate. In luogo di un determinato numero di ossari potrà essere prevista la realizzazione di idoneo vano ripostiglio destinato al ricovero delle attrezzature per la pulizia e l'igiene ambientale.

* Zona di nuova edificazione – Cappelle da 10 loculi

Tale zona è interessata dall'edificazione di cappelle per privati.

La cappella è un corpo edilizio composto da nº 10 un numero massimo di 10 loculi più nº 10 un numero massimo di 20 ossari; ciascuna avrà dimensione pari a mt 3.30 x 3.20 al lordo delle murature perimetrali per una superficie complessiva di mq 10.56 ed un'altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt 4.50 all'intradosso del solaio di copertura. Sono vietate coperture inclinate. In luogo di un determinato numero di ossari potrà essere prevista la realizzazione di idoneo vano ripostiglio destinato al ricovero delle attrezzature per la pulizia e l'igiene ambientale.

* Zona di nuova edificazione - Tombe

Tale zona è interessata dall'edificazione di tombe per privati.

La tomba è un corpo edilizio composto da nº 4 un numero massimo di 4 loculi più nº 4 un numero massimo di 8 ossari; ciascuna avrà dimensioni pari a mt 3.40 x 2.10 al lordo delle murature perimetrali per una superficie complessiva di mq 7.14 ed un'altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt 2.00 all'intradosso del solaio di copertura. Sono vietate coperture inclinate. In luogo di un determinato numero di ossari potrà essere prevista la realizzazione di idoneo vano ripostiglio destinato al ricovero delle attrezzature per la pulizia e l'igiene ambientale.

* Zona di nuova edificazione destinata alle confraternite

Le zone riservate alle confraternite sono indicate da apposita simbologia nella planimetria di lottizzazione e sono suddivise in lotti per comodità di assegnazione. Ciascun lotto avrà dimensione pari a mt 2.50 x 3.20 per una superficie complessiva di mq 8.00. Solo in tali zone è consentita un'altezza massima, conteggiata dal piano di calpestio, di mt 9.00 all'intradosso del solaio di copertura.

Le domande dovranno pervenire presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, accompagnate dal parere favorevole del sanitario; in alternativa il progettista potrà asseverare la conformità delle opere alle norme igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. attestando la conformità alle prescrizioni previste dall'art. 76 del DPR 285/1990, per quanto riguarda i criteri di realizzazione dei loculi, e le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanita n. 24 del 24.6.1993, punto 13, in merito al dimensionamento dei loculi.

Va precisato che lo schema delle Edicole Funerarie riportato negli atti del Piano Regolatore del Cimitero è puramente indicativo e che, pertanto, il progettista ha facoltà di variare tale schema internamente secondo le proprie esigenze e quelle della committenza fermo restando gli indici e parametri consentiti.

Gli stili saranno semplici, lineari, caratterizzati da lieve asimmetria dell'apertura d'ingresso rispetto alla linea di mezzeria. Eventuali elementi ornamentali, quali zoccoli, lesene e cornici, saranno tratti dal lessico architettonico locale novecentesco. Tali elementi saranno contenuti all'interno dell'ingombro dell'area assegnata consentendo esclusivamente ad una eventuale mappetta di coronamento la sporgenza in modo contenuto. All'esterno le immagini ed i simboli sacri saranno riprodotti in bassorilievo. eon patinatura in grigio o grigio verde. Tutte le numerazioni saranno riprodotte in incisione a caratteri romani. eon fondo porpora.

Ad ogni edicola funeraria di nuova realizzazione dovrà essere apposta in facciata apposita targa riportante il numero del lotto, così come indicato nel piano di lottizzazione.

Nei rivestimenti sarà utilizzata saranno utilizzati materiali tipici della tradizione locale e consoni al contesto quali pietra locale, filetto rosso tagliato a vena e controvena, pietra di Trani tagliata in vena o controvena, pietra di Minervino, pietra di Ostuni e similari; le finiture potranno essere sbozzate, bocciardate, carteggiate, a filo sega; la finitura lucida sarà utilizzata all'esterno unicamente per rifinire gradini, soglie e davanzali; è consentito, inoltre, l'utilizzo di vetro ed acciaio come materiale di rifinitura.

Per quanto non specificato, dal punto di vista igienico sanitario, nell'edificazione e/o ristrutturazione di tombe o cappelle, si rimanda al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1990, n° 239).

Le presenti N.T.A. valgono anche per gli impianti cimiteriali di Pezze di Greco e Montalbano, fatte salve le diverse superfici previste dal Piano di Lottizzazione di quest'ultimo.
